

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002099	18/10/2023

OGGETTO: Presa d'atto della convenzione con l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, per l'attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002540 DEL 17/10/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 18/10/2023 11:21 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 18/10/2023 11:51 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 18/10/2023 12:20 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 18/10/2023 12:07 Antonio SANGUEDOLCE


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 18/10/2023 12:22

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	Presenza d'atto della convenzione con l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, per l'attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* prevede che: *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto”* tra gli altri *“dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. *[omissis];*
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*

- f. [omissis];
- g. [omissis];
- h. [omissis];
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
 - a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
 - b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
 - c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
 - d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
 - *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
 - e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
 - a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
 - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi*

di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

- e) *non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);*
 - con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 238 *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”* e successive modificazioni (L. 170/2003);

VISTA la L. 170/2003 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”* e successive integrazioni e/o modificazioni;

VISTO il D.M. del 06 giugno 2022 n. 554 recante *“Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”* ed attuativo della L. n. 163/2021;

VISTO il D.I. del 20 giugno 2022 n. 567 recante *“Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”* in attuazione dell'art. 7 co. 1 della L. n. 163/2021,

VISTO il D.I. n. 654 del 5 luglio 2022 *“Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51”*.

DATO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), di studenti iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 29/05/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 125690/2023);
- con comunicazione a mezzo mail del 4/10/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 124478/2023), l'Ente promotore ha comunicato l'approvazione da parte di codesto Ateneo alla richiesta di accredito da parte della ASL BA, propedeutica ai fini della convenzione;
- con successiva comunicazione a mezzo pec del 17/10/2023 (prot. ASL BA n. 129120/2023), l'U.O.S. Affari Generali ha trasmesso all'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA il testo convenzionale sottoscritto dal Direttore Generale ASL BA, secondo la procedura di attivazione dell'Ateneo;

- con comunicazione a mezzo mail del 17/10/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 129357/2023), l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA ha confermato l'approvazione della convenzione in oggetto;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9745, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

RITENUTO, pertanto, di:

- prendere atto della convenzione con l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito nell'allegata convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'attività del tirocinio in parola deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- lo stesso Ateneo dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima secondo quanto specificato all'art. 4 "*Durata del tirocinio*" della convenzione, a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo;

DELIBERA

1. di prendere atto della convenzione con l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di Tirocinio Pratico Valutativo valido per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa ai fini dell'abilitazione all'accesso della professione di Psicologo (D.I. 567/2022), di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA;
 - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
 - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - f) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;

- 3) ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti;
 - 4) il Direttore di macrostruttura o il Direttore della U.O.C. ospitante (titolari del rilascio del nulla osta), di intesa con il Responsabile SPPA, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
 - 5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
 - 6) di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
 - 7) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

IL SOGGETTO PROMOTORE

L'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, Codice fiscale/Partita IVA: 12621570154, di seguito Soggetto Promotore con sede legale in Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, Milano, CAP 20126, Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, rappresentato dalla Rettrice Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI, nata il _____ a _____

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
 Visto il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";
 Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo", art.2, che stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";
 Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;
 - per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
 Vista la Legge n. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
 Visto il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
 Viste le Linee d'indirizzo sui tirocini post-lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;
 Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
 Visto il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
 Preso atto degli orientamenti dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
 Preso atto degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
 Preso atto del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPASY;
 Verificata la contestuale presenza dell'accreditamento dell'ente ospitante presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

PROPONE la stipula della seguente convenzione:

ART. 1

Università degli Studi di Milano-Bicocca
 C.F. 12621570154, Milano, 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
 tel. 02 6448 1 - www.unimib.it PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

A7_USTATI_FC_ConvenzioneProfessionalizzantePsicologia02 - Rev.1 del 28/10/2022

PREMESSA

La presente convenzione sancisce l'accordo tra Università ed Ente ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.

L'accesso al tirocinio è consentito a coloro che:

- hanno conseguito o conseguiranno il titolo magistrale in discipline psicologiche (LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e che accedono alla prova pratica valutativa abilitante, previo superamento di un tirocinio pratico valutativo (TPV);
- conseguono il titolo triennale in discipline psicologiche (L-24) e che svolgono un tirocinio professionalizzante di 500 ore valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo professionale.

ART. 2

CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

I periodi di pratica costituiscono un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro abilitato e mirano ad incrementare e sviluppare l'acquisizione di competenze utili all'esercizio dell'attività professionale tramite l'osservazione diretta svolta in contesti operativi qualificati presso enti esterni convenzionati.

Il tirocinio pratico valutativo prevede lo svolgimento di attività formative finalizzate all'apprendimento "*di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia*" (DM 567/2022, art.2, comma 3) oltre all'esperienza pratica diretta volta a sviluppare le conoscenze necessarie per operare nel settore.

Il superamento del periodo di tirocinio consente l'ammissione alla prova pratica valutativa ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. A dell'Albo di riferimento.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Il tirocinio professionalizzante per l'accesso alla Sez. B dell'Albo professionale prevede lo svolgimento di attività programmate e definite all'interno di un progetto individualizzato (Progetto Formativo), stilato tenendo conto delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa. Le suddette attività si concretizzano in periodi di esperienze dirette, svolte sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, con l'obiettivo di sviluppare e apprendere competenze professionali.

Lo svolgimento del periodo di pratica consente l'accesso agli esami previsti per l'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. B dell'Albo di riferimento.

ART. 4

DURATA DEL TIROCINIO

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

- Il periodo di TPV, idoneo all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata massima di 750 ore che il tirocinante può svolgere presso lo stesso Ente;
- Il periodo di tirocinio professionalizzante, valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo, ha una durata complessiva di 500 ore da svolgersi entro un massimo di 6 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi.

ART. 5

PROGETTO FORMATIVO

Il Progetto Formativo di tirocinio riporta contenuti e obiettivi del percorso definito dal tutor dell'Ente ospitante, in esso vengono specificati rispettivi compiti e responsabilità nell'attuazione del progetto stesso.

Il tirocinante approvando il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica

Università degli Studi di Milano-Bicocca
C.F. 12621570154, Milano, 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
tel. 02 6448 1 - www.unimib.it PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

A7_USTATL_PC_ConvenzioneProfessionalizzantePsicologia02 - Rev.1 del 28/10/2022

dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'ente ospitante. Il Progetto Formativo prevede l'approvazione del tutor dell'Ente ospitante e del tirocinante.

L'Ente Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.

ART. 6

CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO

L'Ente assegna un Tutor supervisore a ogni tirocinante. Il Tutor deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e deve intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo. È preferibile che ciascun tutor segua contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

ART. 7

OBBLIGHI DEL TUTOR E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione.

Si incarica inoltre di:

- trasmettere all'Università, per ogni tirocinio pratico-valutativo, la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del TPV;
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la relazione finale di tirocinio che tiene conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto e il registro di attestazione della frequenza.

ART. 8

COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo.

La copertura assicurativa comprende anche le attività di tirocinio svolte al di fuori della sede definita e indicata dall'Ente come sede principale di svolgimento del tirocinio.

In caso di sinistri verificatisi durante il corso delle attività formative regolate dalla presente Convenzione, l'Ente ospitante si impegna a darne segnalazione all'Università entro i termini previsti dalla normativa.

ART. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. a) del D-Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere

inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa con segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
- Formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore, prima dell'inizio del periodo di tirocinio presso il soggetto ospitante, il cui costo è a carico del tirocinante stesso (v. info al link <http://www.unimib.it/go/47168/Home/Italiano/Personale/Sicurezza/Formazione>);
 - Formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante.
- b) "Sorveglianza sanitaria", ove necessaria, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008, a carico del soggetto ospitante.

Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università, all'indirizzo di posta elettronica servizio.prevenzione@unimib.it.

ART. 10

LIMITAZIONI

La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

L'Ente Ospitante non può in alcun modo avanzare, nei confronti del tirocinante le seguenti richieste che siano vincolanti ai fini dell'attivazione del percorso di tirocinio:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che implicino un onere economico per il tirocinante;
- richieste di coperture assicurative supplementari oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione;
- richieste di corresponsione di contributi economici a qualsiasi titolo.

ART. 11

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ART. 12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di **titolare autonomo per i dati di propria competenza***, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte dai soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con i mezzi dotati di misure di sicurezze atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Università degli Studi di Milano-Bicocca
C.F. 12621570154, Milano, 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
tel. 02 6448 1 - www.unimib.it PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it

A7_USTATI_FC_ConvenzioneProfessionalizzantePsicologia02 - Rev.1 del 28/10/2022

**Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative configurassero:*

a) una **contitolarità** nella gestione dei diversi trattamenti

b) una **titolarità e una responsabilità esterna**

si prega di informare l'Ufficio Stage e Tirocini all'indirizzo e-mail stage@unimib.it

Nel caso a) i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione, nel caso b) i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione.

ART. 13

IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l'imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).

L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso.

ART. 14

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Milano, 2 novembre 2022

Il Soggetto Promotore

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

La Rettrice

Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI

Il documento originale firmato dalla Magnifica Rettrice è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione di imposta di bollo.

Alla Magnifica Rettrice

dell'Università di Milano-Bicocca

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1

20126 Milano

c.a. Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato

Atto di formalizzazione dell'adesione di ASL BARI (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini professionalizzanti per l'ammissione all'abilitazione alla professione di Psicologo.

Il sottoscritto DOTTOR ANTONIO SANGUEDOLCE nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante (o suo delegato) dell'ente ASL BARI, Codice fiscale/Partita IVA 06534340721 con sede legale in LUNGOMARE STARITA N. 6, Comune Bari (BA), CAP 70123, accetta integralmente le condizioni poste dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella proposta di convenzione allegata ed esprime la volontà dell'Ente di assumersi gli impegni da esse derivanti, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa.

Distinti saluti

Luogo, data stipula _____

ASL BARI

Il Rappresentante legale (o suo delegato)

DOTTOR ANTONIO SANGUEDOLCE

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20230002540 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230002099 DEL 18/10/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 17/10/2023 15:45
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 17/10/2023 15:50